



**Bruxelles, 16 novembre 2020
(OR. en)**

13026/20

BETREG 27

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 12683/1/20 REV 1

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell'era digitale

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell'era digitale, adottate mediante procedura scritta il 16 novembre 2020.

Conclusioni del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell'era digitale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. RICORDA le conclusioni del febbraio 2020¹, in cui RILEVAVA che legiferare meglio è uno dei fattori chiave della crescita sostenibile e inclusiva, promuove la competitività, l'innovazione, la digitalizzazione e la creazione di posti di lavoro, aumenta la trasparenza e assicura il sostegno dei cittadini alla legislazione dell'UE e RIBADIVA la necessità di garantire che l'attività normativa dell'UE sia trasparente, semplice e realizzata a costi minimi, tenendo sempre conto di un livello elevato di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute, del clima e dell'ambiente. RIBADISCE il suo impegno a favore della promozione degli strumenti normativi più efficienti, come l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco².
2. SOTTOLINEA che il quadro normativo dell'UE deve essere quanto più competitivo, efficace, efficiente, coerente, prevedibile, favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future, sostenibile e resiliente possibile, soprattutto al fine di consentire all'UE di uscire più forte dalla crisi COVID-19, che ha avuto gravi ripercussioni sulla maggior parte delle imprese dell'UE, in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese e le start-up, molte delle quali sono esposte a una minaccia esistenziale. Tale quadro normativo deve essere basato su dati concreti nonché proteggere e sostenere sia i cittadini che le imprese nel contesto dell'obiettivo di realizzare un mercato unico dell'UE pienamente funzionante senza imporre nuovi oneri inutili e riducendo al tempo stesso gli oneri inutili esistenti.

¹ Doc. 6232/20.

² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", punto 47.

3. RICORDA i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come anche il principio di precauzione, e le conclusioni del maggio 2016³ in cui SOTTOLINEAVA la necessità che, nel valutare, elaborare o aggiornare le misure politiche o regolamentari dell'UE, sia applicato il "principio dell'innovazione", il che implica che l'impatto sulla ricerca e l'innovazione sia tenuto in conto nel processo di sviluppo e revisione della regolamentazione in tutti i settori politici, INVITAVA la Commissione e gli Stati membri ad includere la prospettiva di una regolamentazione favorevole all'innovazione e adeguata alle esigenze future nei loro dibattiti sulla regolamentazione in vigore nel quadro del programma REFIT e INVITAVA la Commissione e gli Stati membri ad esaminare e scambiare le migliori prassi riguardo al modo di rendere la regolamentazione maggiormente adeguata alle esigenze future e favorevole alla ricerca e all'innovazione, comprese le possibilità di sperimentazione e la flessibilità. RICORDA lo scambio di migliori prassi organizzato nel 2017 dalla presidenza maltese del Consiglio, da cui è emerso che molti Stati membri prendono già in considerazione la sperimentazione e altri strumenti connessi all'innovazione nella definizione delle loro politiche⁴.
4. EVIDENZIA che la flessibilità e la sperimentazione possono costituire elementi importanti per un quadro normativo agile, favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future, basato su dati concreti e resiliente che promuova la competitività, la crescita, la sostenibilità, l'apprendimento normativo nonché la sovranità tecnologica e la leadership dell'Europa e che contribuisca ad affrontare gli shock sistemici e le sfide future epocali e a lungo termine.
5. RILEVA che gli spazi di sperimentazione normativa sono sempre più utilizzati in una serie di settori, ad esempio la finanza, la salute, i servizi giuridici, l'aviazione, i trasporti e la logistica nonché l'energia, inclusi spesso l'uso di tecnologie nuove ed emergenti – ad esempio l'intelligenza artificiale (IA) e le blockchain/tecnologie del registro distribuito (DLT) – o l'uso innovativo delle tecnologie esistenti⁵.

³ Doc. 9580/16.

⁴ Doc. WK 6474/2017.

⁵ Attrey, A., Leshner, M. e Lomax, C., *The role of sandboxes in promoting flexibility and innovation in the digital age* (Il ruolo degli spazi di sperimentazione nella promozione della flessibilità e dell'innovazione nell'era digitale), nota politica n. 2 del Going Digital Toolkit, 2020.

6. PRENDE ATTO dello studio a sostegno della valutazione intermedia del principio di innovazione ("Study supporting the interim evaluation of the innovation principle"), preparato per la Commissione nel 2019, che ha evidenziato la necessità di migliorare la propensione all'innovazione dell'UE rafforzando l'approccio della Commissione all'elaborazione di regolamentazioni sperimentali, anche attraverso spazi di sperimentazione normativa⁶. OSSERVA che la relazione 2020 della Commissione sui risultati nel campo della scienza, della ricerca e dell'innovazione indica che l'accelerazione dello sviluppo tecnologico richiede anche approcci meno tradizionali alla regolamentazione e alla politica, come gli spazi di sperimentazione normativa⁷.
7. RICONOSCE che la Commissione ha annunciato, nella sua comunicazione "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale", l'intenzione di incoraggiare gli Stati membri a elaborare proposte per spazi di sperimentazione normativa mediante l'avvio di un progetto pilota⁸. OSSERVA che la Commissione, in collaborazione con il partenariato europeo per la blockchain, sta pianificando uno spazio di sperimentazione normativa paneuropeo sulla blockchain che diventerà operativo nel 2021-2022. OSSERVA che la direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali della Commissione assiste la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nel sostenere gli spazi di sperimentazione normativa in Grecia, Estonia e Polonia⁹.
8. CONSIDERA gli spazi di sperimentazione normativa quadri concreti che, fornendo un contesto strutturato per la sperimentazione, consentono, se del caso in un ambiente reale, di testare tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi – al momento soprattutto nel contesto della digitalizzazione – per un periodo di tempo limitato e in una parte limitata di un settore o di un ambito soggetto a vigilanza regolamentare, garantendo la messa in atto di opportune misure di salvaguardia¹⁰.

⁶ https://ec.europa.eu/info/publications/study-supporting-interim-evaluation-innovation-principle_en.

⁷ https://ec.europa.eu/info/publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2020_en.

⁸ 6783/20 (COM (2020)103).

⁹ Parenti, R., "Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech", studio per la commissione per i problemi economici e monetari, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.

¹⁰ Commissione europea, STRUMENTO #21. Ricerca e innovazione, Strumenti per legiferare meglio; Commissione europea; 6783/20 (COM (2020)103).

9. INTERPRETA le clausole di sperimentazione come disposizioni giuridiche che consentono alle autorità incaricate di attuare e applicare la legislazione di esercitare, caso per caso, un certo grado di flessibilità in relazione alla sperimentazione di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi¹¹. OSSERVA che le clausole di sperimentazione costituiscono spesso la base giuridica degli spazi di sperimentazione normativa e sono già utilizzate nella legislazione dell'UE e nei quadri giuridici di molti Stati membri.
10. SOTTOLINEA che gli spazi di sperimentazione normativa possono offrire l'opportunità di far progredire la regolamentazione attraverso l'apprendimento proattivo della stessa, consentendo alle autorità di regolamentazione di acquisire migliori conoscenze normative e di trovare i mezzi migliori per regolamentare le innovazioni sulla base di dati concreti, soprattutto in una fase molto precoce, il che può essere particolarmente importante nei contesti di forte incertezza e di fronte a sfide epocali, nonché nell'elaborazione di nuove politiche.
11. SOTTOLINEA che gli spazi di sperimentazione normativa possono offrire notevoli opportunità, in particolare di innovazione e crescita, a tutte le imprese e soprattutto alle PMI (comprese le microimprese e le start-up) nell'industria, nei servizi e in altri settori.
12. SOTTOLINEA che gli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione devono sempre rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché il principio di precauzione, e dovrebbero promuovere l'applicazione di tali principi. Occorre sempre garantire un elevato livello di protezione, tra l'altro dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori, della salute, del clima e dell'ambiente, nonché la certezza del diritto, la stabilità finanziaria, la parità di condizioni e la concorrenza leale, così come è necessario che siano rispettati i livelli di protezione esistenti.
13. Per quanto riguarda le clausole di sperimentazione:
 - a) INCORAGGIA la Commissione a continuare a prendere in considerazione l'uso di clausole di sperimentazione caso per caso durante l'elaborazione e la revisione della legislazione, nonché a valutare l'uso di clausole di sperimentazione nelle valutazioni ex post e nei controlli dell'adeguatezza;

¹¹ Commissione europea, STRUMENTO #21. Ricerca e innovazione, Strumenti per legiferare meglio, punto 1 sulle clausole di sperimentazione, pag. 151.

- b) SOTTOLINEA che le clausole di sperimentazione possono essere importanti in diverse proposte legislative attuali e future;
 - c) APPOGGIA il fatto che il comitato per il controllo normativo continui a verificare che sia prestata la dovuta attenzione all'impatto della regolamentazione sull'innovazione, anche attraverso il ricorso a clausole di sperimentazione, durante l'esame di valutazioni d'impatto, valutazioni e controlli dell'adeguatezza;
 - d) SOTTOLINEA la sua intenzione di valutare l'eventuale integrazione delle clausole di sperimentazione nella discussione delle proposte legislative;
 - e) INVITA la Commissione a tracciare una panoramica delle principali clausole di sperimentazione esistenti nel diritto dell'UE;
 - f) INVITA la Commissione a individuare i settori d'intervento e le disposizioni normative in cui ulteriori clausole di sperimentazione potrebbero contribuire a promuovere l'innovazione e a far progredire la regolamentazione; INCORAGGIA la Commissione a consultare al riguardo gli Stati membri e i portatori di interessi, ad esempio attraverso la piattaforma "Fit for Future" o consultazioni mirate.
14. Per quanto riguarda gli spazi di sperimentazione normativa: INVITA la Commissione a organizzare, in cooperazione con gli Stati membri, uno scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di spazi di sperimentazione normativa tra Stati membri e Commissione stessa al fine di:
- a) tracciare una panoramica dello stato di avanzamento dell'uso degli spazi di sperimentazione normativa nell'UE;
 - b) individuare le esperienze relative alla base giuridica, all'attuazione e alla valutazione degli spazi di sperimentazione normativa;
 - c) analizzare in che modo l'apprendimento dagli spazi di sperimentazione normativa a livello nazionale può contribuire all'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali a livello dell'UE.

15. INVITA la Commissione a presentare, nel primo semestre del 2021, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda tale scambio di informazioni e buone pratiche sugli spazi di sperimentazione normativa, nonché la panoramica delle clausole di sperimentazione esistenti nel diritto dell'UE, affinché il gruppo "Legiferare meglio" possa discuterne durante la presidenza portoghese del Consiglio, e a presentare, nel secondo semestre del 2021, i risultati e l'analisi finali unitamente a raccomandazioni pratiche sul possibile uso futuro degli spazi di sperimentazione normativa e delle clausole di sperimentazione nell'UE e a livello dell'UE, al fine di consentire al gruppo "Legiferare meglio" di discuterne e darvi seguito durante la presidenza slovena del Consiglio.
-